

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

158° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) *SCOPELLITI: Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

| | |
|---|-----------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 4, 7 e passim |
| * CALVI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione | 3, 5, 7 e passim |
| * CENTARO (<i>Forza Italia</i>) | 6, 7, 8 |
| * FASSONE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>) | 5, 6, 7 |
| MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia | 4 |
| * MILIO (<i>Misto</i>) | 6 |
| PERA (<i>Forza Italia</i>) | 9 |
| * RUSSO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>) | 4, 6, 8 |
| SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>) | 7 |

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) SCOPELLITI: Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734 3793-3810-B e 4383.

Ricordo che nel corso della seduta del 14 dicembre scorso era stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti ed sia stato assunto come testo base il disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica, passeremo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, le parole da: «o in occasione» fino alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 18,» e le parole: «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi».

3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalla seguente:

«c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)».

4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: «ovvero» fino alla fine sono soppresse.

5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione agli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

1.1

MILIO

Sopprimere il comma 2.

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sono premesse» alle parole: «e».

Il senatore Milio rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 evita di appesantire la formulazione dell'articolo 17 del codice di procedura penale proponendo di sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 18,» che sembrano sostanzialmente una ripetizione («salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria»: articolo 18 del codice di procedura penale).

L'ultima parte del comma 2 introdotta dalla Camera «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi» a parere del relatore consente al giudice una valutazione a più ampio spettro sull'opportunità di dare luogo o meno alla riunione dei processi, a differenza invece della formulazione originaria dell'articolo 17 del codice di procedura penale in base al quale il giudice deve non acconsentire alla riunione dei processi solo nel caso in cui essa possa pregiudicare la rapida definizione degli stessi.

Per quanto riguarda il parere del relatore, esprimo parere contrario all'emendamento 1.1 del senatore Milio.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1 e parere favorevole sull'emendamento 1.2.

RUSSO. Propongo, signor Presidente, di accantonare momentaneamente la votazione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti e di procedere all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se decide di rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice;

d) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla lettera c) sono applicabili le sanzioni previste per il testimone renitente, falso o recalcitrante.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 rende inutilizzabili le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

2.1

MILIO

Sopprimere l'articolo.

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, nel comma 3 dell'articolo 64 del codice di procedura penale, come ivi sostituito, sostituire la lettera c) con la seguente:

«Se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, l'ufficio di testimone».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

2.3

FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 64, ivi richiamato, al capoverso 3, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 198, comma 2, le sue dichiarazioni non potranno comunque essere utilizzate contro di lui senza il suo consenso;».

2.4

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 64 del codice di procedura penale, come ivi sostituito, sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 2.2 si modifica la lettera c) del comma 3 dell'articolo 64 del codice di procedura penale, come modificato dalla Camera dei deputati, eliminando così l'ibrida figura dell'imputato-testimone, prevedendo che l'imputato di reato connesso assuma l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità per esso previste dall'articolo 197 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la soppressione della lettera d), è dettata dal fatto che la violazione degli obblighi previsti dalla lettera c) è sanzionata dalle norme previste per il te-

stimone renitente, falso o reticente, senza che sia necessario un esplicito richiamo a tale disciplina.

L'emendamento 2.4, modifica il comma 3-*bis* sempre con riferimento all'articolo 64 del codice di procedura penale, come modificato dalla Camera dei deputati, approntando un disciplina che deve considerarsi applicabile anche nel caso in cui il dichiarante *erga alios* renda, quale parte, le dichiarazioni eteroaccusatorie nel corso dell'esame dibattimentale.

FASSONE. Signor Presidente, l'emendamento 2.3 risponde ad un duplice scopo. Da un lato, si propone di esplicitare che il dichiarante, il quale liberamente si induce a rendere dichiarazioni che riguardano la responsabilità di terzi, assume formalmente e compiutamente la qualità e lo statuto di testimone, laddove il testo della Camera lascia una notevole ambiguità e configura un istituto che potremmo chiamare di «quasi testimone», cioè l'assunzione di obblighi ma non di uno statuto.

Il secondo obiettivo dell'emendamento è il seguente: poiché nell'articolo 64 si configura un'informativa completa alla persona, mi sembra necessario prevedere non soltanto l'enunciazione delle responsabilità che la stessa assumerà, ma anche dei diritti e delle tutele che l'ordinamento le appresta.

Il primo obiettivo può considerarsi superato qualora venga approvato l'emendamento 2.2 del relatore. Il secondo mi sembra utile perseguirlo; prospetterei quindi al relatore di integrare gli avvertimenti di cui all'articolo 64 recuperando anche la seconda parte del mio emendamento, cioè che «le sue dichiarazioni non potranno comunque essere utilizzate contro di lui senza il suo consenso». Questo perché la prospettazione di tutta la gamma degli effetti giuridici che discenderanno dalla sua scelta deve essere fatta in modo tale da non dissuaderlo dal rendere dichiarazioni.

RUSSO. Vorrei chiedere al senatore Fassone se il suo intervento debba essere interpretato nel senso che l'articolo 198 del codice di procedura penale risulterebbe quindi soppresso perché superato dall'articolo 197-*bis* del codice di procedura penale.

FASSONE. Esatto.

CENTARO. Signor Presidente, volevo chiedere un chiarimento. A me sembra che, anziché introdurre questa ulteriore specificazione nell'avvertimento, si potrebbe prevedere un riferimento all'articolo 197-*bis* del codice di procedura penale, che appunto stabilisce che in ogni caso queste dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese e tutto il resto. Farei pertanto diretto riferimento alla norma che stiamo introducendo, piuttosto che prevedere una formulazione esplicita.

MILIO. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per la cortesia che ha avuto nei miei confronti. L'emendamento 2.1 propone di sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge, in quanto la formulazione dell'ar-

articolo 64 del codice di procedura penale in esso prevista è a mio parere spaventosamente inquietante sotto il profilo della tutela della libertà, perchè si riserva a chi è sottoposto al processo per qualsivoglia reato – dal più banale al più grave, compresi i delitti di strage – la facoltà di decidere, al posto dello Stato di diritto, se assumere la qualità di imputato o quella di testimone; in altre parole, di scegliere se optare per l'ergastolo o per una pena molto pesante o se invece andare in Costa Azzurra, a spese dello Stato. La libertà di optare produrrebbe proprio tale conseguenza per cui non credo che il criminale opterà per l'ergastolo. Conosciamo il «coro» di certi magistrati «lottatori quotidiani» – le cui aspettative stiamo violando in questo momento e ne renderemo conto – i quali affermano che l'unico spauracchio per la criminalità organizzata è la pena dura, la pena severa che lo Stato prevede per determinati reati. Noi in questo modo stiamo prevedendo un'alternativa legislativa che consentirà agli imputati di optare per un soggiorno in Costa Azzurra, ben pagato dallo Stato. Ciò posto, non intendo prestare la mia consenso a questo modo illiberale di legiferare.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho ascoltato le parole del senatore Milio e le ho trovate non solo fuori tema ma anche un po' confuse, non riuscendo a coglierne il significato in relazione alla discussione che verte soprattutto sull'articolo 64 del codice di procedura penale. Per questa ragione esprimo parere contrario all'emendamento 2.1.

Ritengo che quanto indicato dall'emendamento 2.3 del senatore Fassone, nel testo da lui integrato, sia già contenuto in altri emendamenti e, soprattutto, nel disegno di legge. Tuttavia, trattandosi di una norma di garanzia in cui si riafferma che le dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro la persona senza il suo consenso, esprimo parere favorevole. Il presentatore potrebbe indicare il principio in forma esplicita oppure prevedere un semplice riferimento alle norme che lo contemplano; a parere del relatore, quando si tratta di garanzie, è preferibile che queste siano dichiarate in modo esplicito.

FASSONE. Signor Presidente, solo una precisazione, anche per rimuovere alcune preoccupazioni del relatore e del senatore Centaro. Un conto è la norma precettiva, che in effetti ha una sua collocazione nell'articolo 197-*bis* del disegno di legge e nell'articolo 198, comma 2, del codice di procedura penale vigente – e in merito alla quale riconosco che la mia richiesta di integrazione potrebbe essere superflua – un altro è l'informazione – e io a questa miro – che deve essere completa, proprio perché il dichiarante sta per fare una scelta di estremo rilievo e deve essere ben conscio di tutti gli aspetti di soggezione e di tutela relativi alla sua persona.

Ringraziando quindi il relatore per aver espresso parere favorevole al mio emendamento, vorrei proporre, se egli è d'accordo, una integrazione dell'emendamento 2.2, al quale potrebbero essere aggiunte, in fine, le pa-

role: «e le sue dichiarazioni non potranno comunque essere utilizzate contro di lui senza il suo consenso».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Concordo con questa proposta di riformulazione dell'emendamento 2.2, testé avanzata dal senatore Fassone; presenterò pertanto un nuovo testo di tale emendamento.

SCOPELLITI. Mi si può fare un esempio?

CALVI, *relatore alla Commissione*. Nel momento in cui il pubblico ministero interroga e dovrà fare l'avvertimento dirà alla persona: «Se lei farà dichiarazioni *erga alios* dovrà confermarle» – aggiungendo, per un'ulteriore garanzia – «le sue dichiarazioni non potranno mai essere utilizzate contro di lei, senza il suo consenso».

CENTARO. Cosa avviene in caso di falsa testimonianza?

PRESIDENTE. La falsa testimonianza riguarderà fatti diversi da quelli che concernono l'imputato-testimone.

CENTARO. No, Presidente, non sono fatti diversi, proprio perché le dichiarazioni della persona potrebbero essere utilizzate a suo sfavore. Per quanto comprenda questa norma, dobbiamo fare attenzione perché potremmo «prestare il fianco» ad una chiusura assoluta nei confronti della falsa testimonianza e della calunnia, mentre all'articolo 197-*bis* è prevista una norma di garanzia; per cui il soggetto in questione è comunque salvaguardato. Un conto è se noi facciamo un riferimento esplicito al comma 5 dell'articolo 197-*bis*, oltre che all'articolo 198 del codice di procedura penale; altro, se utilizziamo questa formula così ampia. In questo caso dobbiamo fare attenzione ai casi di calunnia e falsa testimonianza.

RUSSO. Presidente, a mio avviso ci troviamo di fronte a due esigenze serie che vanno e possono essere contemperate. La prima è quella di un'informazione corretta al dichiarante: se si dichiara su altri si è testimoni, però, poiché abbiamo scritto una norma di garanzia, è bene che la persona sappia di essere garantita. Da questo punto di vista, se l'informazione si risolve nel rinvio ad una norma di legge non realizza compiutamente il suo scopo, perché non è possibile che chi ascolta possa ricercare la norma andando a consultare il codice. Però, l'obiezione del collega Centaro mi pare altrettanto seria e fondata, nel senso che dobbiamo usare una formula che ovviamente non esima da responsabilità in ordine alle dichiarazioni rese su altri. Io credo che sia possibile trovare, come adesso accennava il collega Fassone, una formula adeguata. Pertanto, poiché questa mattina non voteremo gli emendamenti, proporrei, una volta acquisiti i pareri, di effettuare una riflessione tra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana su quella che può essere la formula più adatta a dare risposta ad entrambe le esigenze.

CALVI, *relatore alla Commissione*. L'osservazione del senatore Centaro mi sembra fondata. Nell'emendamento 6.2 si prevede una nuova formulazione dell'articolo 197-bis. In particolare il comma 5 di tale articolo, secondo quanto scritto nell'emendamento 6.2, risulterebbe così formulato: «In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette». Questa mi sembra una formulazione abbastanza precipua e, credo, corretta.

Ha anche ragione il senatore Russo quando sottolinea che un'esplicitazione è sempre preferibile ad un semplice riferimento normativo, però francamente sono del parere che si possa utilizzare la stessa formula, tra l'altro per una ragione sistematica tendente ad anticipare nell'avvertimento quanto in concreto stabilisce la norma. Cioè, nell'avvertimento si dice alla persona che le sue dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro di lei, così come l'articolo 197-bis, al comma 4, già prevede.

PERA. Se lo scopo è la completezza dell'informazione, bisognerebbe considerare anche la norma generale dell'articolo 198, comma 2, del codice di procedura penale.

CALVI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.3 prevede un riferimento all'articolo 198, comma 2, che però può ritenersi superato dalle proposte di modifica contenute nell'emendamento 6.2 da me presentato. Rimane la parte relativa al fatto che le dichiarazioni rese non potranno essere utilizzate contro il dichiarante, che viene anticipata, per correttezza di informazione, nel momento dell'avvertimento. Credo che questa formula sia corretta.

PRESIDENTE. Mi sembra però che la questione sia piuttosto delicata. Considero pertanto saggia la proposta del collega Russo; poiché non è il caso di votare ora gli emendamenti e gli articoli, per riguardo ai colleghi in Aula, proporrei di interrompere qui la discussione per poi nel pomeriggio di oggi, se saremo tutti puntuali alle 14,30, valutare la questione in modo più approfondito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,40.

